

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI



Adottato con deliberazione consiliare
n. 32 in data 28 novembre 2013

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri si applicano nelle ipotesi previste dal D.P.R. 380/2001, articoli 23 comma 7, 24 e 25 rispettivamente commi 3 e 1, e articolo 37, ed art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 2 - "Art. 37: Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla SCIA E DIA (segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività) e accertamento di conformità"

Modalità di applicazione della sanzione

Art.37, comma 2 – Realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza di SCIA o DIA o in difformità da essa (minimo EURO 516 – massimo EURO 10.329):

- EURO 516 per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo, fino ad un massimo di EURO 10.329
- EURO 10.329, quando l'intervento abusivo riguarda l'intero edificio

Art.37, comma 4 – Sanatoria di interventi conformi alle norme urbanistico ed edilizie vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della richiesta: EURO 516 – sanzione minima - EURO 5.164 – sanzione massima:

EURO 516 – sanzione minima quando la valutazione dell'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate relativa all'aumento di valore venale dell'immobile derivante dall'intervento abusivo, sia compreso tra EURO 0 – 15.493

EURO 5.164 – sanzione massima quando la determinazione sia superiore a EURO 154.937

- per le valutazioni comprese nella fascia intermedia si applica il metodo proporzionale sintetizzabile nella seguente formula:

A:B = C:X, dove

A = EURO 154.937

B = EURO 5.164

C = incremento di valore venale determinato dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate

X = importo della sanzione;

ART. 3 - CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA IN FUNZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER ISTANZE DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS.42/2004.

1. Per i lavori elencati nella casistica di cui ai punti a), b), e c) di cui all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, la sanzione pecuniaria è determinata secondo i disposti dell'art.167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004.

2. Per ciascun intervento dovrà essere pertanto individuata l'entità dell'abuso come segue:

tipologia a) Interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto determinanti un'alterazione rilevante dello stesso (danno arrecato) tale da richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria; in tali casi il procedimento seguirà i

- trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, qualora l'importo non fosse ancora versato, invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo della sanzione sulla base dell'ulteriore ritardo accumulato;
- in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
- il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio.

Art. 6 - "Interventi soggetti a SCIA e DIA" – Art. 23, comma 7:

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di conformità dell'opera, oppure nel caso di omessa presentazione della variazione catastale o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 7, D.P.R. 380/2001 nella misura prevista dall'art. 37, comma 5, pari a € 516.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al punto precedente 1, si considera quale data di ultimazione lavori la data finale di efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Denuncia di inizio attività) (3 anni dalla presentazione);
3. La dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di conformità dell'opera, oppure nel caso di omessa presentazione della variazione catastale o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento deve essere presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data finale di efficacia;

Modalità di applicazione della sanzione:

4. Il responsabile del procedimento, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui all'art. 23, comma 7, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento a mezzo di raccomandata AR, e ad informare della sanzione che sarà applicata, assegnando quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni;
5. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nei limiti di competenza, adotta ordinanza di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 37, comma 5, pari a € 516 e le modalità di pagamento della stessa.

Art. 7 - "ALTRE SANZIONI"

1. Le altre sanzioni da applicare dagli organi di vigilanza (Agenti di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico), sono:

Fattispecie	Sanzione Pecuniaria		
	Minima	Massima	Ridotta
Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi e progettuali per l'attività di controllo	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
Comunicazione inizio lavori inesatta, incompleta o mancante degli allegati obbligatori	€ 25,00	€ 75,00	€ 35,00
Mancata Comunicazione variazioni nominativi Direttore Lavori e/o Esecutore dei lavori	€ 25,00	€ 100,00	€ 80,00
Mancanza del cartello di cantiere	€ 30,00	€ 200,00	€ 100,00
Cartello di cantiere inesatto o incompleto	€ 30,00	€ 100,00	€ 50,00
Assenza o inadeguata segnalazione di cantiere	€ 30,00	€ 100,00	€ 50,00
Inosservanza obbligo di mantenimento di edifici e aree libere in conformità alle disposizioni sicurezza, igiene, decoro urbano e prescrizioni del titolo abilitativo (variazioni non essenziali)	€ 357,00	€ 1.433,00	€ 357,00

Art. 8 – Disposizioni Transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto:
 - per le violazioni già contestate alla data della sua entrata in vigore e per le quali non sono stati effettuati i versamenti;
 - per quelle di cui non è stata ancora emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.